

IL DILEMMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL TUTOR VA NOMINATO

da *TuttoscuolaNEWS* di venerdì 11 giugno 2004

"Cosa succederebbe se chiunque si permettesse, nell'esercizio di una pubblica funzione, di sostituirsi alla Corte Costituzionale nella lettura delle norme? Il caos più totale". E' questa la tesi sostenuta da Laura Paolucci, dell'Avvocatura generale dello Stato, nella relazione svolta in occasione dell'incontro seminariale su "Dirigenza scolastica e legge di riforma", promosso dall'ANDIS (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici) a Jesolo a fine maggio (www.andis.it).

Di conseguenza gli organi collegiali e i dirigenti scolastici non possono utilizzare l'autonomia ad essi riconosciuta dal DPR 275/99 e dall'art. 117 della Costituzione per opporsi ad una legge di riforma. I dirigenti scolastici possono al massimo "interpretare" le norme giuridiche alla luce della funzione sociale dell'istituzione scolastica, per accrescerne efficacia ed efficienza, ma non possono disattenderle, nemmeno nel caso della nomina del "tutor". Inoltre il Decreto legislativo n. 165/2001 (art.2, comma 2) prevede che la legge possa innovare anche in materia di rapporti di lavoro assegnati di norma alla contrattazione, e che le relative disposizioni mantengano validità fino a che non intervenga una diversa disciplina di natura contrattuale.

L'unico soggetto abilitato a decidere in materia di conflitto tra le leggi (come il D. Leg.vo 59) e i principi costituzionali è la Corte Costituzionale. Il rispetto della gerarchia delle fonti, comunque, comporta che fino a quando la Corte non si sia pronunciata, la legge vada rispettata e applicata. E il tutor nominato.

Questa è dunque la posizione di un esponente dell'Avvocatura dello Stato, sulla quale l'ANDIS ha attivato un osservatorio-forum aperto agli iscritti. I quali non sono tutti d'accordo, a partire da quelli più vicini alla CGIL scuola.

IL TUTOR PUÒ ESSERE RIFIUTATO

Un parere completamente diverso da quello del rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato è stato espresso pochi giorni dopo dal prof. Enrico Grosso, ordinario di diritto costituzionale nell'università del Piemonte orientale. Il testo del contributo, datato 29 maggio 2004, è consultabile nel sito della CGIL scuola www.cgilscuola.it.

Secondo il prof. Grosso non c'è alcun obbligo né per il Collegio di individuare i criteri generali, né per il dirigente scolastico di procedere alla nomina dei tutor, perché in base al contratto vigente, art. 27, comma 1, "la funzione tutoriale attiene al profilo professionale di ogni singolo docente". Perciò i collegi "possono legittimamente rifiutarsi di determinare i criteri generali prodromici alla nomina dei docenti tutor, e affidare i compiti ad essi attribuiti dal decreto a tutti gli insegnanti della classe, nella loro collegialità".

Una seconda ragione di illegittimità dell'introduzione della figura del tutor tramite il Decreto legislativo consiste nel fatto che la legge 53 non dà al Governo alcuna delega ad operare in tal senso. Il prof. Grosso, al contrario dell'avv. Paolucci, sostiene che non c'è alcun obbligo di attendere la pronuncia della Corte Costituzionale, e che anzi è perfettamente legittimo disapplicare una legge incostituzionale. A suo avviso la possibilità che la Corte riconosca la costituzionalità della legge non sussisterebbe in questo caso, perché si sarebbe di fronte ad un palese caso di "eccesso di delega".

Una terza ragione di non obbligatorietà della nomina del tutor consiste nel diritto della istituzione scolastica di scegliere autonomamente le modalità di organizzazione della didattica più coerenti con la realizzazione del POF.

COSA FARÀ IL MIUR

Che cosa faranno i dirigenti scolastici in presenza di pareri così diversi, provenienti da giuristi entrambi autorevoli, ma nel merito fautori di tesi opposte? C'è da ritenere che, soprattutto in presenza di delibere "antitutor" votate all'unanimità o quasi dai collegi, alcuni dirigenti scolastici potrebbero non essere in grado di fare nomine, anche se lo volessero. E qualcuno di loro potrebbe inoltre non volerle fare.

In questo scenario la questione centrale che l'amministrazione potrebbe essere chiamata a risolvere per prevenire il caos è lo sviluppo di un probabile contenzioso. Esclusa, per evidenti motivi, la possibilità per l'istituzione amministrativa di promuovere, tra organi legati da un rapporto intersoggettivo meramente interno, un ricorso giurisdizionale d'impugnativa della funzione decisionale del dirigente scolastico (che la esercita sulla base di proposte che provengono da organi collegiali che hanno carattere propedeutico), non resterebbe che l'utilizzo del potere di scioglimento dei consigli di circolo e di istituto per persistenti e gravi irregolarità nel funzionamento degli stessi.

Come a nessuno sfugge si tratta di una questione di notevole importanza che segnerà il dibattito sul futuro della riforma. Auguriamoci che la discussione che si è aperta su questa tematica esca un poco dalla logica dello scontro "tra opposte tifoserie" per non alimentare ulteriormente inquietudini ed interrogativi del personale docente, al quale è affidata la responsabilità dell'avvio del processo attuativo della riforma.

E allora? Forse l'apertura di un tavolo sindacale, e non solo, sul problema potrebbe evitare il caos. Forse: ma occorre far presto, prestissimo.